

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 18 ottobre 2018, n.160
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 1,00 MWe sito nel Comune di Foggia, e relative opere di connessione in antenna dalla linea MT esistente MEZZANO -- DP60-34801, nella tratta tra i nodi e 3-77261 ÷ 4-01257 mediante la realizzazione delle seguenti opere:

- costruzione di circa 25 m di cavo aereo ELICORD 35 mmq + 10m cavo interrato per l'ingresso in cabina di consegna

- dispositivo di sezionamento da palo

- costruzione di una cabina di consegna

Proposto da ANSI RENEWABLE s.r.l. - Via Tiberio Solis, 128 - San Severo (FG) 71016.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- La società istante ANSI RENEWABLE S.R.L. con sede legale in Via TIBERIO SOLIS 128, SAN SEVERO (FG) - P.I.: 03752120711 ha richiesto a questa Regione, in data 29/06/2017, con nota acquisita al prot. 159/2259 del 30/06/2017, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 1,00 MW nel Comune di Foggia nonché delle infrastrutture di rete necessarie;
- con nota prot. 159/3233 del **28/09/2017** la Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali ha formalmente comunicato agli Enti interessati ed all'Istante l'avvio del procedimento, condizionando la convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi al deposito degli originali delle Dichiarazioni ex DPR 445/2000, nonché a voler rendere la dichiarazione non assoggettabilità a VIA sotto forma di perizia giurata;
- con nota acquisita al prot. 159/3414 del **12/10/2017** l'Istante ha depositato perizia giurata in cui si attesta, per "*... l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte Eolico localizzato nel comune di Foggia in località "Vulgano" di potenza nominale prevista pari a 1 MWe costituito da n. 1 aerogeneratore aventi diametro del rotore pari a 77 metri ed altezza del mozzo pari a 105 mt, individuati dalle presenti coordinate (UTM-WGS84): EST 541344 NORD 4597672 ...*", in ordine alla procedura di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale, la "*... non sussistenza [...] delle condizioni individuate ai fini dell'abbattimento della soglia dimensionale di potenza oltre la quale è necessaria la necessaria verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del Dlgs n.152/2006...*";
- In ordine alle **opere di connessione**, la Società **e-distribuzione spa** con nota num. P2016120513256 8430744681 Codice Rintracciabilità: **132568430**, prevede che l'impianto eolico venga allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla linea MT esistente MEZZANO -- DP60-34801 alimentato dalla CP SAN SEVERO SUD da ubicarsi nel sito individuato dal produttore mediante la realizzazione delle seguenti opere:
- costruzione di circa 400 m di cavo aereo ELICORD 35 mmq + 50m cavo interrato per l'ingresso in cabina di consegna
- dispositivo di sezionamento da palo
- costruzione di una cabina di consegna;
- Con nota acquisita al prot. 159/4941 del 13/09/2018 la Società **ANSI RENEWABLE s.r.l.** specificava che le lunghezze del cavidotto sono pari risultano essere pari a 25 m di cavo aereo + 10 m di cavo interrato così come riportato nel progetto definitivo valutato;
- Con nota prot. 159/3536 del 18/10/2017 la **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali** ha convocato per il giorno 23/11/2017, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, la riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., trasmettendo con successiva nota prot. n° 159/4709 del 12/12/2017 copia del verbale della Conferenza di Servizi;

- con nota prot. n. 159/2563 del 12/06/2018 la **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali** ha comunicato agli Enti la **chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi**, richiedendo contestualmente alla Società Istante il deposito della documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo;
- con nota acquisita al prot. 159/2941 del 05/07/2018 la Società **ANSI RENEWABLE s.r.l.** trasmetteva quanto richiesto con la precedente nota;

Con riferimento alla conclusione positiva del procedimento, subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, relativa alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto, si rappresenta che sono stati acquisiti i pareri/nulla osta definitivi di seguito elencati:

- nota prot. 64/3089 del 22/02/2018 la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche E Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche - **Ufficio Per Le Espropriazioni** prende atto di quanto dichiarato da codesta Società con nota pec del 16.02.2018, in ordine alla rinuncia alla procedura di esproprio avendo acquisito coattivamente mediante contratto preliminare il terreno interessato dalla realizzazione dell'impianto di cui trattasi, e pertanto comunica che non parteciperà all'eventuale prosieguo della conferenza dei servizi ai fini dell'autorizzazione in oggetto indicata .
- nota prot. n. 79/8387 del 21/11/2017 la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - Sezione Urbanistica - **Servizio Osservatorio Abusivismo E Usi Civici** comunica, **evidenziato che in merito al procedimento autorizzativo rilascia l'attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, attesta che dagli atti delle verifiche demaniali esistenti in Ufficio, non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati catastalmente in agro del Comune di Foggia Fg 22 P.ile 202, 199, 56, 43, 41, 97, 16.**
- nota prot. n. 90/13794 del 17/11/2017 la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche - **Servizio Attività Estrattive** comunica che esaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi e della relativa linea di allaccio.
- nota prot. n. 75/9216 del 11/10/2017 REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE - **Sezione Risorse Idriche** comunica che **dagli atti acquisiti si evince che Il progetto sarà realizzato nel Foglio catastale n. 22 del Comune di Foggia. "... Tutte le opere da realizzare ricadono in aree che, di fatto, non rientrano in nessuna delle zone che il Piano regionale di Tutela delle Acque (adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 19/06/2007 ed approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio regionale n. 230 del 20/10/2009) sottopone a specifica tutela, come si può rilevare dall'allegato 2 della DGR n. 883/2007, in cui le zone di vincolo (Zone di protezione Speciale Idrogeologica, Aree limitrofe al Canale principale, Aree sottoposte a contaminazione salina, Aree sottoposte a tutela Quali-Quantitativa, Aree sottoposte a tutela Quantitativa) sono individuate a livello di foglio di mappa catastale, comune per comune. Pertanto, l'intervento non necessita di parere di compatibilità al PTA...";**
- nota prot. n. 64/19726 del 26/10/2017 REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO - SEZIONE LAVORI PUBBLICI - **Servizio Autorità Idraulica** comunica che **secondo il "Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr. 17. [...] è previsto che il Consorzio competente, nell'istruire la domanda di concessione per l'attraversamento delle aree del Demanio Idrico, è tenuto a richiedere il parere al Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciale competente per territorio. Dall'esame degli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, si è riscontrato che per la realizzazione di suddette opere non sono previste interferenze con corsi d'acqua naturali, e/o artificiali. Per tale ultima considerazione, quest'Ufficio esprime parere favorevole all'approvazione del progetto."**
- nota prot. n. 20160 del 14/11/2017 il **Consorzio Per La Bonifica Della Capitanata - FOGGIA** comunica che dall'esame della documentazione tecnica caricata sul portale sono emerse interferenze degli interventi in progetto unicamente con la rete di distribuzione del Distretto 6/B del Comprensorio del Sud Fortore; in particolare la fondazione dell'aerogeneratore in progetto insiste direttamente su una condotta dn 125 in pvc (comizio 4,PA7). L'interferenza nello specifico rilevata è di sovrapposizione tra le opere in progetto e

gli impianti consortili esistenti e quindi trattasi di una circostanza di incompatibilità che può essere risolta unicamente con lo spostamento dell'aerogeneratore, ove possibile; in alternativa può essere richiesto lo spostamento della condotta interessata dall'interferenza. Lo spostamento sarà consentito, non essendovi impedimenti di natura tecnico e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compresi quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie. Ciò stante questo Consorzio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in essa previsti, fermo restando la necessità, prima dell'inizio dei lavori, di richiedere ed ottenere lo spostamento della condotta interessata dalla fondazione dell'aerogeneratore, ove necessario.

- nota prot. n.180/66651 del 24/10/2017 la **Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - Sezione Coordinamento Dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Di Foggia** comunica che il sito di che trattasi, posto in loc. "Vulgano" in agro del Comune di Foggia, al Fl. 22 p.lla 202, compresa la linea di connessione, non è assoggettato al Vincolo Idrogeologico, per cui la pratica sarà archiviata. Restano comunque ferme - su tutto il territorio regionale - le competenze del Servizio Foreste per ciò che attiene il Regolamento Regionale n. 10/2009 in materia di tagli sia boschivi che di piante singole, ove se ne presentasse l'opportunità.
- nota prot. n. 110/71059 del 16/11/2017 la Regione Puglia - **DIPARTIMENTO Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Foggia** RILASCIARE PARERE FAVOREVOLE, a condizione che vengono rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:
 1. tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
 2. nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
 3. terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
 4. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
 5. se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione di questo servizio della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
 6. divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.
- nota prot. n. 129686 del 19/12/2017 il **COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO URBANISTICA**, esprime, limitatamente agli aspetti di competenza, parere favorevole in merito alla localizzazione urbanistica dell'impianto in argomento ed alla sua conformità edilizia, fatti salvi gli ulteriori pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati da rilasciarsi da parte di altre Autorità e/o Enti interessati, rilevato, dalla documentazione trasmessa che:
 - il terreno interessato dal progetto nel suo complesso, ivi incluse le opere accessorie, facente parte delle particelle nn. 16, 41, 43, 56, 58, 59, 199, 202 del foglio di mappa n. 22, in base al vigente P.R.G. del Comune di Foggia, ricade in Zona E Area Agricola (artt. 16+28 delle N.T.A. del vigente P.R.G.);
 - il medesimo terreno ricade negli ambiti di tutela indicati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16-02-2015 e ss.mm.ii., come da seguente prospetto sintetico:
PPTR - Componenti culturali e insediative
Ulteriori contesti paesaggistici - Testimonianze della Stratificazione Insediativa: aree appartenenti alla rete dei tratturi (Tratturo Aquila - Foggia) - Foglio di mappa n. 22, particella n. 199 (si applicano gli indirizzi

di cui all'art. 77, le direttive di cui all'art. 78 e le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 81, commi 2 e 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR approvato);

Ulteriori contesti paesaggistici - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative: rete dei tratturi - Tratturo Aquila - Foggia - Foglio di mappa n. 22, parte delle particelle nn. 56, 202 (si applicano gli indirizzi di cui all'art. 77, le direttive di cui all'art. 78 e le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 82 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR approvato);

- il medesimo terreno ricade negli ambiti di tutela indicati dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15-06-2011, come da seguente prospetto sintetico:

Aree armentizie (tronchi "a") in ambito extraurbano - Tratturo Aquila - Foggia - Foglio di mappa n. 22, particella n. 199 (si applicano le disposizioni previste dalle N.T.A. del P.C.T. approvato);

Aree annesse in ambito extraurbano - Tratturo Aquila - Foglio di mappa n. 22, parte delle particelle nn. 56, 202 (si applicano le disposizioni previste dalle N.T.A. del P.C.T. approvato);

- il medesimo terreno non ricade nelle perimetrazioni delle aree soggette a vincolo idrogeologico indicate dal Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30-11-2005 e ss.mm.ii..

- nota prot. n. 6044 del 17/02/2018 la **Comune di Foggia – Servizio Ambiente e Sviluppo sostenibile** ritiene di poter esprimere, per quanto di propria competenza, parere favorevole circa gli aspetti ambientali. In merito alla futura dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi, preso atto del piano di dismissione proposto dalla ditta ritiene congruo l'importo indicato per quanto di competenza di questo Ente e riferito all'attualità prevedibile. Inoltre, l'importo deve essere garantito a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa il cui importo dovrà essere adeguato almeno ogni cinque anni alla intervenuta variazione dell'indice ISTAT. Il presente parere è reso fatti salvi:

- il parere dell'Autorità di Bacino per gli attraversamenti dei corsi d'acqua;

- il parere degli Enti proprietari delle infrastrutture e dei sotto servizi intercettati (Bonifica, AQP, Enel, FF.S.);

- il rispetto della vigente normativa in materia edilizia, ambientale, sanitaria e di sicurezza.

- nota acquisita al prot. n. 159/12 del 02/01/2017 la **Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio - SIT e Beni Culturali** trasmette parere in cui, In riferimento al PPTR Puglia, il sito si inserisce nella figura paesaggistica La Piana Foggiana della Riforma, ambito Il Tavoliere. Dall'analisi vincolistica non si riscontrano criticità ostative; tutto ciò premesso la Commissione esprime parere favorevole.

- nota prot. n. 9309 del 22/12/2017 il Ministero dei Beni Culturali e della Attività Culturali e del Turismo - **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta- Andria-Trani e Foggia - FOGGIA** rappresenta che dalla lettura della documentazione integrativa non si riscontrano interferenze dirette con beni paesaggistici o ulteriori contesti paesaggistici come normati dalle NTA del PPTR e dall'elaborato 4.4.1 Parte Seconda "Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili" né si ravvisano specifici rischi archeologici. Pertanto, questa Soprintendenza ritiene di poter esprimere parere favorevole, per gli aspetti di propria competenza, fermo restando che tutte le operazioni di scavo relative alle opere da realizzare dovranno svolgersi sotto la sorveglianza di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale, il cui curriculum dovrà preventivamente essere sottoposto alle valutazioni della Soprintendenza.

- nota prot. n. 10155 del 17/11/2017 il Ministero dell'Interno **Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia** comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.V.V.F. nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al

sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3) poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Per il collegamento aereo da 150 KV si dovrà seguire la procedura di approvazione del progetto da parte di questo Comando di cui alla Lettera Circolare M.I. n. 7075 del 27/4/2010. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.

- nota acquisita al prot. n.159/4443 del 23/11/2017 la Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia - **Sezione U.S.T.I.F** rileva che non vi è "nessun intervento da segnalare";
- nota prot. n.14540 del 07/11/2017 **l'AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA** comunica che le opere costituite da n. 1 aerogeneratore, da una piazzola di montaggio, da un cavidotto parte interrato e parte aereo, dalla viabilità in parte da adeguare ed in parte da realizzare, da un palo di sostegno, da dispositivo di sezionamento su palo esistente e da una cabina di consegna, non ricadono in aree sulle quali gravano vincoli da parte di questa AdB;
- nota prot. 36348 del 06/04/2018 **ENAC** rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con le seguenti prescrizioni, precisando che deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare:
 - **l'ENAV** con foglio DSNA/PSA/37836, ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto indicato non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 e che non vi sono implicazioni con sistemi/apparati né con le procedure di volo di competenza ENAV mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare;
 - in relazione ai dati tecnici, (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento Enac per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento Enac, è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:
 - segnaletica diurna: pale verniciate con n.3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse;
 - segnaletica notturna: le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa, ovvero sull'estradosso della navicella.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà inviare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore;
 2. altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);
 3. quota s.l.m al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno), segnaletica ICAO diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna;
 4. che, durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, sia apposta una segnaletica provvisoria;
 5. che, al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, comunichi ad Enav, il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.
- **l'Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea** esprime il parere favorevole, precisando che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea,

dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n° 146/394/4422 del 09.08.2000 rammentando che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto all'inizio dei lavori;

- nota prot. n. 304004 del 09/10/2017 **Marina Militare COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO - Ufficio Infrastrutture e Demanio - SEZIONE DEMANIO** comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse. Ritiene opportuno, tuttavia, rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico-luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili.
- nota prot. n. 42752 del 06/10/2017 e nota prot. n. 14997 del 03/04/2018 l'**Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea** esprime il parere favorevole, precisando che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n° 146/394/4422 del 09.08.2000 rammentando che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto all'inizio dei lavori; inoltre prescrive che:
 1. Per ciò che concerne la segnaletica ottico - luminosa e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n. 146/394/442 in data 09 agosto 2000, "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica. A tal riguardo, si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche dell'Aeronautica Militare (C.I.G.A.) con anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di inizio dei relativi lavori.
 2. Tenuto conto che non è noto se la zona interessata dall'intervento in titolo sia stata oggetto di bonifica sistematica, si richiama l'attenzione sul rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrà essere eliminato mediante la bonifica da ordigni esplosivi per la cui esecuzione dovrà essere presentata, a cura della Ditta proponente, apposita istanza all'Ufficio Bonifica Campi Minati del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli.
- nota prot. 4907 del 23/03/2018 il **COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA"** esprime parere favorevole rappresentando che, non essendo noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D. Lgs. 81 /2008), si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati, pertanto che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica di ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competente per il territorio;
- nota acquisita al prot. n. 159/4068 del 23/10/2017 l'**ASL di Foggia esprime parere favorevole;**
- nota prot. n. 634563 del 24/10/2017 **e-distribuzione SpA comunica il proprio Nulla Osta relativamente all'impianto di rete per la connessione, come da progetto approvato;**
- nota prot. n. 443 del 11/10/2016 la **SNAM Rete Gas SpA comunica che "sulla base della documentazione in nostro possesso, i lavori descritti in oggetto NON interferiscono con impianti di nostra proprietà."**;
- nota prot. 0595192 del 23/11/2017 **ANAS SPA segnala che i lavori da realizzare non interferiscono in alcun modo con la viabilità di competenza della scrivente Società, per cui non si emette alcun parere.**

Con riferimento a tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati necessari alla conclusione positiva del procedimento, si rappresenta che:

- nota acquisita al prot. n. 159/4216 del 02/11/2017 la Società **ANSI RENEWABLE s.r.l. ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche – Sezione UNMIG** di Napoli, la dichiarazione di non interferenza delle opere in progetto con le opere minerarie, come da nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale

per le risorse minerarie ed energetiche dell'11.06.2012, prot. n. 11626; tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

- nota acquisita al prot. n. 159/4445 del 23/11/2017 la Società **ANSI RENEWABLE s.r.l. ha trasmesso al Servizio Amministrazione Beni Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria** della Regione Puglia, dichiarazione di non interferenza con la rete tratturale.
- nota acquisita al prot. n. 159/4216 del 02/11/2017 la Società **ANSI RENEWABLE s.r.l. ha trasmesso al MISE - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata e Molise**, in riferimento alla pratica prot.IT/BA/III/QL fascicolo 3051, l'attestazione di conformità dei cavi e l'Atto di sottomissione della Società;
- nota acquisita al prot. n. 159/2634 del 14/06/2018 il **Centro informazioni Geotopografiche (C.I.G.A)** ha comunicato che i "... dati contenuti nella documentazione inviata non sono sufficiente per l'inserimento dell'ostacolo sulle carte aeronautiche, per poter inserire l'ostacolo, ci deve comunicare almeno 30 giorni dell'inizio lavori, le date di inizio e fine lavori e le ulteriori informazioni contenute nell'Annesso II e III della Circolare dello Stato Maggiore della Difesa n° 4422 del 09/08/2000 ..." riscontrata con nota acquisita al prot. n. 159/2873 del 27/06/2018 dalla Società **ANSI RENEWABLE s.r.l.** in cui "... si trasmette per gli ostacoli verticali l'Annesso II. ...";

Con riferimento alla conclusione positiva del procedimento, subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, relativa alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto, si rappresenta che è pervenuto alcun parere/nulla osta da parte degli Enti di seguito elencati, ancorché convocati nell'ambito del modulo procedimentale di Conferenza dei Servizi:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio **Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio** sul punto si rileva che la Provincia di Foggia ha la delega per rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, trattandosi di un impianto di produzione di energia con potenza nominale inferiore a 10 Megawatt, ed ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 159/12 del 02/01/2017, parere del **Settore Assetto del Territorio - SIT e Beni Culturali** provinciale in cui, in riferimento al PPTR Puglia, dall'analisi vincolistica non riscontra criticità ostative pertanto la Commissione esprime parere favorevole;
- **Acquedotto Pugliese SpA;**
- **Arpa Puglia - Dipartimento Prov.le di Foggia.**

Sul punto giova rilevare che nelle note di convocazione della Conferenza dei Servizi vi era espresso riferimento ad ogni Amministrazione/Ente convocata che: ai sensi dell'art.14ter comma 7 Legge n.241/90 e s.m.i., "*... All'esito dell'ultima riunione, [...] l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza....*"

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- con nota prot. 64/3089 del 22/02/2018 la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche E Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche - **UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI** prende atto di quanto dichiarato da codesta Società con nota pec del 16.02.2018, in ordine alla rinuncia alla procedura di esproprio avendo acquisito coattivamente mediante contratto preliminare il terreno interessato dalla realizzazione dell'impianto di cui trattasi;
- con nota acquisita al prot. n. 159/702 del 15/02/2018 la Società **ANSI RENEWABLE s.r.l. ha trasmesso all' UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI** la Comunicazione della rinuncia dell'adeguamento di una strada

esistente ed il Piano Particellare di Esproprio aggiornato precisando che ai fini dell'autorizzazione alle opere da realizzare, verrà utilizzata unicamente la strada esistente n. 2 da adeguare ricadente sulla particella 202 del foglio 22 del Comune di Foggia già presente nel progetto e nel piano particellare di esproprio;

- con nota acquisita al prot. n. 159/759 del 20/02/2018 la Società **ANSI RENEWABLE s.r.l.** ha trasmesso all' **UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI** la **Comunicazione della rinuncia alla procedura di esproprio e contestualmente ha trasmesso contratto preliminare di acquisizione dei diritti sui terreni interessati dall'impianto precisando che** *"... con l'unico proprietario di tutti i fondi interessati dalla realizzazione del progetto si è divenuti ad un accordo bonario per la cessione di tutti i diritti necessari mediante la sottoscrizione di un contratto preliminare di cessione di detti diritti, e che pertanto non si rende più necessaria l'attivazione della procedura di approvazione del progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio..."*.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 159/2941 del 05/07/2018 provvedeva al deposito della documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo richiesta con nota prot. n. 159/2563 del 12/06/2018;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dell'art. 14-ter commi 3 e 7 nonché dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa a:
 - un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica complessiva di 1,00 MWe, avente diametro del rotore pari a 77 metri ed altezza del mozzo pari a 105 mt, sito nel Comune di Foggia, individuato dalle presenti coordinate (UTM-WGS84): EST 541344 NORD 4597672,
 - relative opere di connessione in antenna dalla linea MT esistente MEZZANO -- DP60-34801, nella tratta tra i nodi e 3-77261 ÷ 4-01257 mediante la realizzazione delle seguenti opere:
 - costruzione di circa 25 m di cavo aereo ELICORD 35 mmq + 10m cavo interrato per l'ingresso in cabina di consegna
 - dispositivo di sezionamento da palo
 - costruzione di una cabina di consegna
- in data 04/07/2018 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la società **ANSI RENEWABLE s.r.l.** l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 09/07/2018 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 020909;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato n. 1 originale e n. 2 copie dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 2, il Servizio ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto.
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi.
- Si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa da parte del Prefetto competente.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società **ANSI RENEWABLE s.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.**

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società **ANSI RENEWABLE s.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/7/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 04/07/2018 dalla Società **ANSI RENEWABLE s.r.l.**

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Di rilasciare, alla Società **ANSI RENEWABLE s.r.l. - Via Tiberio Solis, 128 - San Severo (FG) 71016. P.I.:03752120711**, l'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica complessiva di 1,00 MWe, avente diametro del rotore pari a 77 metri ed altezza del mozzo pari a 105 mt, sito nel Comune di Foggia, individuato dalle presenti coordinate (UTM-WGS84): EST 541344 NORD 4597672;
- delle opere connesse (Codice Rintracciabilità: **132568430**) **costituite sinteticamente da:**
 - connessione in antenna dalla linea MT esistente MEZZANO -- DP60-34801, nella tratta tra i nodi e 3-77261 ÷ 4-01257 mediante la realizzazione delle seguenti opere:
 - costruzione di circa 25 m di cavo aereo ELICORD 35 mmq + 10m cavo interrato per l'ingresso in cabina di consegna
 - dispositivo di sezionamento da palo
 - costruzione di una cabina di consegna

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società **ANSI RENEWABLE s.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*. La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i*

pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza".

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione - Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito;

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro

sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energie rinnovabili e Reti.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
- a rilasciare, ad ultimazione dei lavori, apposita asseverazione, resa dal Direttore dei Lavori ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nei pareri rilasciati dall'Autorità di Bacino della Puglia. Detta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. **20** facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**